

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 2/2020 sul progetto di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio del codice di condotta, presentato dall'autorità di controllo della protezione dei dati del Belgio a norma dell'articolo 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati

Adottato il 28 gennaio 2020

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Indice

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	VALUTAZIONE.....	5
2.1	Ragionamento generale del Comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato.....	5
2.2	Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta presentati dal Belgio.....	6
2.2.1	OSSERVAZIONI GENERALI	6
2.2.2	INDIPENDENZA.....	7
2.2.3	CONFLITTO DI INTERESSI.....	8
2.2.4	COMPETENZE	9
2.2.5	PROCEDURE E STRUTTURE CONSOLIDATE.....	10
2.2.6	GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI	10
2.2.7	COMUNICAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO DEL BELGIO.....	11
2.2.8	MECCANISMI DI RIESAME DEI CODICI	12
2.2.9	STATUS GIURIDICO	12
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI	12
4	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.....	14

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi da 3 a 8, nonché l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018¹,

visto l'articolo 10 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

1) Il ruolo principale del Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito "Comitato") è garantire l'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati allorché un'autorità di controllo intende approvare i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta (di seguito "codice") a norma dell'articolo 41. Obiettivo del presente parere pertanto è contribuire a un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti consigliati che un'autorità di controllo della protezione dei dati è tenuta a elaborare e che si applicano durante l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice da parte dell'autorità di controllo competente. Sebbene non imponga direttamente un unico insieme di requisiti per l'accreditamento, il regolamento generale sulla protezione dei dati incoraggia la coerenza. Nell'ambito del proprio parere il Comitato mira a conseguire tale obiettivo nel modo seguente: in primo luogo, richiedendo alle autorità di controllo competenti di redigere i propri requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati e delle "linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679" del Comitato (di seguito "linee guida"), tramite l'utilizzo degli otto requisiti delineati nella sezione delle linee guida relativa all'accreditamento (sezione 12); in secondo luogo, richiedendo alle autorità di controllo competenti di fornire orientamenti scritti a illustrazione dei requisiti per l'accreditamento; e infine richiedendo loro di adottare tali requisiti conformemente al presente parere, al fine di conseguire un approccio armonizzato.

2) Con riguardo all'articolo 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di controllo competenti adottano requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici approvati. Esse tuttavia sono tenute ad applicare il meccanismo di coerenza al fine di consentire la definizione di requisiti atti a garantire che gli organismi di monitoraggio controllino la conformità ai codici in maniera competente, coerente e indipendente, agevolando così la corretta attuazione dei codici in tutta l'Unione e contribuendo di conseguenza alla corretta applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

¹ I riferimenti all'"Unione" contenuti nel presente parere sono da intendersi come riferimenti al "SEE".

3) Affinché un codice riguardante autorità e organismi non pubblici sia approvato, all'interno del codice devono essere individuati uno o più organismi di monitoraggio che siano accreditati dall'autorità di controllo competente come in grado di monitorare efficacemente il codice. Il regolamento generale sulla protezione dei dati non definisce il termine "accreditamento". L'articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento tuttavia delinea i requisiti generali per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio. Esistono diversi requisiti che un organismo di monitoraggio dovrebbe soddisfare per essere accreditato dall'autorità di controllo competente. I titolari dei codici sono tenuti a spiegare e dimostrare in che modo l'organismo di monitoraggio da essi proposto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, per ottenere l'accreditamento.

4) Mentre i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sono sottoposti al meccanismo di coerenza, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento previsti nelle linee guida si dovrebbe tenere conto del settore o delle specificità del codice. Le autorità di controllo competenti godono di discrezionalità per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le specificità di ciascun codice e dovrebbero tenere in considerazione la legislazione pertinente. Il parere del Comitato mira pertanto a evitare incongruenze significative che potrebbero pregiudicare le prestazioni degli organismi di monitoraggio e di conseguenza nuocere alla reputazione dei codici di condotta previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati e dei relativi organismi di monitoraggio.

5) A tale riguardo le linee guida adottate dal Comitato fungeranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza. In particolare nelle linee guida il Comitato ha chiarito che anche se l'accreditamento di un organismo di monitoraggio si applica soltanto a un codice specifico, un organismo di monitoraggio può essere accreditato per più di un codice, purché soddisfatti i requisiti per l'accreditamento validi per ciascun codice.

6) Il parere del Comitato è adottato in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del Comitato, entro otto settimane dal primo giorno lavorativo dopo che il presidente e l'autorità di controllo competente hanno accertato che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenuto conto della complessità della questione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. L'autorità di controllo del Belgio ha presentato il proprio progetto di decisione contenente i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta al Comitato, chiedendo a quest'ultimo di adottare un parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), nell'ottica di un approccio coerente a livello di Unione. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 25 ottobre 2019.

2. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del Comitato², data la complessità della questione la presidente ha deciso di estendere di ulteriori sei settimane il periodo di otto settimane inizialmente previsto per l'adozione del parere.

2 VALUTAZIONE

2.1 Ragionamento generale del Comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato

3. Tutti i requisiti per l'accreditamento presentati al Comitato per l'adozione di un parere devono prendere in considerazione integralmente i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati e dovrebbero essere in linea con gli otto aspetti delineati dal Comitato nella sezione delle linee guida relativa all'accreditamento (sezione 12, pagine 24-28). Il parere del Comitato mira a garantire la coerenza e un'applicazione corretta dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati per quanto riguarda il progetto presentato.
4. Ciò significa che, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio dei codici a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del regolamento generale sulla protezione dei dati, tutte le autorità di controllo dovrebbero prendere in considerazione tali requisiti essenziali di base previsti nelle linee guida, e il Comitato può raccomandare alle autorità di controllo di modificare in tal senso i progetti di requisiti al fine di garantire la coerenza.
5. Tutti i codici riguardanti autorità e organismi non pubblici devono disporre di organismi di monitoraggio accreditati. Il regolamento generale sulla protezione dei dati dispone espressamente che le autorità di controllo, il Comitato e la Commissione "incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese" (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Comitato pertanto riconosce che i requisiti devono funzionare per diverse tipologie di codici, applicandosi a settori di dimensioni differenti, prendendo in considerazione i vari interessi in gioco e contemplando attività di trattamento con livelli diversi di rischio.
6. In relazione a taluni aspetti il Comitato sosterrà lo sviluppo di requisiti armonizzati esortando l'autorità di controllo a tenere conto degli esempi forniti a scopo di chiarimento.
7. Quando il presente parere non si pronuncia su uno specifico requisito, ciò significa che il Comitato non chiede all'autorità di controllo del Belgio di intraprendere alcuna azione al riguardo.
8. Il presente parere non influisce sugli elementi presentati dall'autorità di controllo del Belgio che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati, come ad esempio i riferimenti alla legislazione nazionale. Il Comitato tuttavia osserva che, laddove necessario, la legislazione nazionale dovrebbe essere in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati.

2.2 Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta presentati dal Belgio

9. Considerato che:

- a. l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati riporta un elenco degli aspetti di accreditamento che un organismo di monitoraggio deve prendere in considerazione per essere accreditato;
- b. l'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati prevede l'obbligo per tutti i codici (esclusi i codici riguardanti le autorità pubbliche a norma dell'articolo 41, paragrafo 6) di disporre di un organismo di monitoraggio accreditato; e
- c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del regolamento generale sulla protezione dei dati impone all'autorità di controllo competente di definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio, nonché di effettuare l'accreditamento di un organismo per il monitoraggio dei codici di condotta,

il Comitato è del parere che:

2.2.1 OSSERVAZIONI GENERALI

10. Il Comitato osserva che il progetto di requisiti per l'accreditamento non rispetta la struttura definita nella sezione 12 delle linee guida. Al fine di agevolare la valutazione e standardizzare i requisiti, il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di rispettare la struttura delle linee guida nel progetto di decisione.
11. Il Comitato osserva che al punto 3 dell'introduzione si legge che l'organismo di monitoraggio è tenuto a soddisfare i requisiti per l'accreditamento definiti nella decisione dell'autorità di controllo belga in aggiunta ai requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati e della sezione 12 delle linee guida. Pur accogliendo con favore il riferimento alle linee guida, il Comitato rileva che i requisiti dell'autorità di controllo del Belgio non sono un'aggiunta ai requisiti fissati nel regolamento generale sulla protezione dei dati, ma piuttosto un loro sviluppo. Il Comitato esorta l'autorità di controllo del Belgio a modificare la formulazione al fine di chiarire che i requisiti enunciati nella decisione non sono un'aggiunta ai requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma si basano sugli stessi.
12. Il Comitato osserva che il progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo del Belgio menziona ripetutamente il "numero di aderenti al codice". A tale riguardo il secondo punto del requisito 3.2 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio prevede che il numero e il tipo di risorse umane richieste dipendano dal "[...] numero di aderenti al codice". Non è chiaro come la valutazione dell'autorità di controllo del Belgio possa basarsi su questo criterio, considerato che il numero di aderenti al codice potrebbe non essere noto al momento della presentazione della domanda di accreditamento da parte dell'organismo di monitoraggio e potrebbe cambiare notevolmente una volta ottenuto l'accreditamento. In conformità delle linee guida, inoltre, le risorse e il personale dell'organismo di monitoraggio dovrebbero essere proporzionati a una serie di elementi tra cui il numero previsto di aderenti al codice e le rispettive dimensioni (punto 73, pagina 26 delle linee guida). Il Comitato rileva che lo stesso riferimento al "numero di aderenti al codice" è presente nei requisiti 5.2 e 6.2. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo del Belgio di inserire opportuni riferimenti al "numero previsto di aderenti al codice e alle rispettive dimensioni", al fine di allineare il testo alle linee guida e consentire una maggiore flessibilità.

13. Infine il Comitato osserva che il testo non contiene indicazioni né sulla durata dell'accreditamento né sulle procedure per la revoca dell'accreditamento. Se da un lato il Comitato accetta che tali aspetti ricadano sotto la disciplina degli orientamenti di sostegno relativi ai requisiti per l'accreditamento, dall'altro li ritiene aspetti importanti nell'ottica di garantire la trasparenza dell'intero processo di accreditamento. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a chiarire la durata dell'accreditamento e le procedure per la sua revoca negli orientamenti di sostegno relativi ai requisiti per l'accreditamento.

2.2.2 INDIPENDENZA

14. Il Comitato è del parere che l'indipendenza di un organismo di monitoraggio debba essere intesa come una serie di norme e procedure formali per la nomina, il mandato e l'attività dell'organismo di monitoraggio. Tali norme e procedure consentiranno all'organismo di monitoraggio di controllare la conformità a un codice di condotta in completa autonomia, senza subire influenze dirette o indirette, né alcun tipo di pressione che possa incidere sulle sue decisioni. L'organismo di monitoraggio pertanto è tenuto a dimostrare la propria imparzialità e indipendenza in relazione a quattro aspetti fondamentali: procedure giuridiche e decisionali, risorse finanziarie, risorse e strutture organizzative e responsabilizzazione. Gli esempi riportati nei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio non contemplano integralmente i quattro aspetti individuati. Il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di sviluppare ulteriormente i requisiti relativi all'imparzialità e all'indipendenza dell'organismo di monitoraggio, in linea con tali quattro aspetti. Il Comitato esorta inoltre l'autorità di controllo del Belgio a inserire esempi pratici atti a fornire un quadro più chiaro di come sia possibile dimostrare l'imparzialità e l'indipendenza sotto i quattro aspetti.
15. Il Comitato osserva che l'esempio riportato al requisito 1.1, terzo punto, ultimo trattino ("informazioni sul rapporto contrattuale tra l'organismo di monitoraggio e il titolare del codice") è applicabile solo agli organismi di monitoraggio esterni. Nei casi in cui l'organismo di monitoraggio fa parte dell'organizzazione del titolare del codice si deve prestare particolare attenzione alla sua capacità di agire in modo indipendente. Il Comitato esorta l'autorità di controllo del Belgio ad adeguare gli esempi tenendo conto del fatto che gli organismi di monitoraggio possono essere esterni o interni.
16. Il Comitato ritiene inoltre che l'ultimo punto del requisito 1.1 potrebbe essere chiarito per spiegare il modo in cui sarà valutata l'indipendenza dal settore a cui il codice si applica, tenuto conto del fatto che tale "settore" potrebbe essere un'entità non meglio identificata. Il Comitato esorta l'autorità di controllo del Belgio a chiarirne la formulazione in modo tale da garantire una maggiore comprensione del concetto, nonché del tipo di prove che l'organismo di monitoraggio può fornire per soddisfare il requisito.
17. Con riguardo alla responsabilizzazione dell'organismo di monitoraggio, il Comitato rileva inoltre che, per essere considerato indipendente, l'organismo di monitoraggio dovrebbe essere in grado di dimostrare un approccio "responsabilizzante" rispetto alle proprie decisioni e azioni. Il Comitato ritiene che i requisiti relativi alla responsabilizzazione di cui alla sezione 9 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio non contemplino tutti gli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione. L'autorità di controllo del Belgio dovrebbe chiarire quale tipo di prove ci si attende che l'organismo di monitoraggio fornisca a dimostrazione della propria responsabilizzazione. A tale scopo si potrebbero definire i ruoli ricoperti, la struttura decisionale e le procedure di comunicazione, nonché predisporre politiche finalizzate a incrementare la

consapevolezza del personale sulle strutture e procedure di governance in uso. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo del Belgio di rafforzare i requisiti relativi alla responsabilizzazione al fine di consentire una maggiore comprensione dei loro contenuti in relazione all'indipendenza dell'organismo, nonché di offrire più esempi del tipo di prove che gli organismi di monitoraggio possono fornire.

18. Il requisito 3.1 (sezione 3 "Risorse umane adeguate") dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio stabilisce che l'organismo di monitoraggio deve dimostrare di essere "*in grado di scegliere liberamente personale qualificato per adempiere ai suoi compiti*". Il Comitato rileva che l'organismo di monitoraggio può disporre anche di personale scelto da un altro organismo indipendente dal codice, come previsto dalle linee guida (punto 68, pagina 23). Il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di allineare la formulazione alle linee guida introducendo la possibilità che il personale sia scelto da un altro organismo indipendente dal codice. Il Comitato inoltre è del parere che, da un punto di vista pratico, sarebbe utile riportare alcuni esempi. Un esempio di situazione in cui il personale è messo a disposizione da un organismo indipendente dal codice è quella in cui il personale dell'organismo di monitoraggio è stato selezionato da una società esterna indipendente che fornisce servizi nel campo della selezione del personale e delle risorse umane. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio ad aggiungere un esempio in linea con quello illustrato nel presente punto.
19. Il Comitato osserva inoltre che il requisito 3.1 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio non spiega in che modo l'organismo di monitoraggio può dimostrare di essere in grado di scegliere liberamente personale qualificato. Al fine di agevolare l'attuazione pratica dei requisiti, il Comitato ritiene che sarebbe utile riportare alcuni esempi. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a chiarire in che modo l'organismo di monitoraggio può dimostrare la propria capacità di scegliere liberamente personale qualificato.
20. Per quanto riguarda l'obbligo dell'organismo di monitoraggio di dimostrare di essere composto da personale quantitativamente adeguato (requisito 3.2 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio), il Comitato osserva che, da un punto di vista pratico, sarebbe utile riportare alcuni esempi. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a chiarire in che modo l'organismo di monitoraggio può dimostrare di essere composto da personale quantitativamente adeguato.
21. Il Comitato osserva che il requisito 4.3 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio (sezione "Meccanismi finanziari") impone all'organismo di monitoraggio di disporre di "opportuni meccanismi finanziari [...] atti a coprire eventuali sanzioni pecuniarie". Il Comitato è del parere che tale obbligo potrebbe impedire l'accreditamento degli organismi di monitoraggio di piccole e medie dimensioni. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo del Belgio di eliminare tale requisito, oppure di attenuarne la formulazione facendo riferimento alle responsabilità dell'organismo di monitoraggio in generale.

2.2.3 CONFLITTO DI INTERESSI

22. Il Comitato osserva che il requisito 1.2 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio contempla solo le situazioni caratterizzate da un conflitto di interessi relativo al personale dell'organismo di monitoraggio. È opportuno che i requisiti per l'accreditamento riflettano anche altri scenari in cui potrebbero insorgere conflitti di interessi per lo stesso organismo di

monitoraggio, ad esempio in forza delle sue attività, dei suoi rapporti, della sua organizzazione e delle sue procedure. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo del Belgio di modificare il progetto di requisiti per l'accreditamento in modo che preveda l'obbligo di evitare i conflitti di interessi anche in relazione all'organismo di monitoraggio stesso, e non solo al suo personale.

23. Il Comitato osserva inoltre che i requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio non includono espressamente l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di astenersi da qualunque azione incompatibile con i suoi compiti e con le sue funzioni e di non sollecitare né accettare istruzioni da alcuna persona, organizzazione o associazione (punto 68, pagina 25 delle linee guida). Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo del Belgio di allineare il testo alle linee guida e di includere i suddetti obblighi.

2.2.4 COMPETENZE

24. Il Comitato osserva che al requisito 5.1. dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio sono indicate: conoscenze ed esperienze nell'ambito della normativa sulla protezione dei dati, conoscenze ed esperienze relative al settore o all'attività di trattamento per cui l'organismo di monitoraggio agirà come tale, nonché conoscenze ed esperienze nell'ambito delle attività di revisione, finalizzate ad accertare la capacità dell'organismo di monitoraggio di monitorare l'osservanza del codice di condotta da parte degli aderenti al codice.
25. Per quanto l'autorità di controllo del Belgio abbia incluso tutti gli elementi contemplati nei requisiti delle linee guida, il Comitato è del parere che il livello delle conoscenze e delle esperienze nell'ambito delle problematiche inerenti alla protezione dei dati dovrebbe essere allineato alle linee guida. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio ad allineare il testo alle linee guida e a richiedere una comprensione approfondita della normativa sulla protezione dei dati.
26. Il Comitato osserva che i requisiti per l'accreditamento devono essere trasparenti, nonché applicabili agli organismi di monitoraggio che chiedono l'accreditamento in relazione a codici concernenti le attività di trattamento delle micro, piccole e medie imprese (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati).
27. Come previsto dalle linee guida, tutti i codici devono soddisfare i criteri del meccanismo di monitoraggio (di cui alla sezione 6.4 delle linee guida) dimostrando "perché le loro proposte di monitoraggio sono adeguate e realizzabili a livello operativo" (punto 41, pagina 19 delle linee guida). In tale contesto tutti i codici dotati di organismi di monitoraggio dovranno illustrare il livello di competenze di cui i rispettivi organismi di monitoraggio necessitano per svolgere in maniera efficace le attività di monitoraggio relative al codice. A tal fine, per valutare il livello di competenze richieste all'organismo di monitoraggio si dovrebbero prendere in considerazione in linea generale fattori come le dimensioni del settore in questione, i diversi interessi in gioco e i rischi delle attività di trattamento contemplate dal codice. Prendere in considerazione tali fattori sarebbe importante anche in presenza di più organismi di monitoraggio, in quanto il codice contribuirà all'applicazione uniforme dei requisiti relativi alle competenze a tutti gli organismi di monitoraggio dello stesso codice.
28. È opportuno che le competenze di ciascun organismo di monitoraggio siano valutate in conformità del rispettivo codice. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a tenere conto dei requisiti supplementari relativi alle competenze che possono essere definiti dal codice, nonché a garantire che le competenze di ciascun organismo di monitoraggio siano valutate in conformità del rispettivo codice. In tale contesto l'autorità di controllo verificherà che l'organismo di monitoraggio

disponga di competenze adeguate per adempiere alle specifiche funzioni e responsabilità connesse a un efficace monitoraggio del codice. Il Comitato esorta inoltre l'autorità di controllo del Belgio a rielaborare il requisito 5.2 utilizzando la stessa formulazione degli altri requisiti, ossia introducendo il requisito con l'espressione "l'organismo di monitoraggio deve dimostrare che..."

2.2.5 PROCEDURE E STRUTTURE CONSOLIDATE

29. Il requisito 6.2 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio stabilisce che i criteri per lo svolgimento dei piani di revisione comprendono il "numero di reclami ricevuti" (sottolineato aggiunto). Per quanto il numero dei reclami possa essere un criterio rilevante, il Comitato ritiene che altri elementi, come ad esempio l'oggetto dei reclami, potrebbero essere notevolmente più importanti. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a eliminare il riferimento al "numero" dei reclami e a utilizzare un'espressione più generica, come ad esempio "i reclami ricevuti".
30. Il Comitato osserva che il requisito 6.3 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio fa riferimento al codice di condotta come a uno strumento per i trasferimenti internazionali. Nell'ambito del programma di lavoro per il periodo 2019-2020 il Comitato sta attualmente lavorando a delle linee guida sui codici di condotta come strumento per i trasferimenti. Poiché tali linee guida non sono state ancora adottate, il Consiglio ritiene che il riferimento di cui al requisito 6.3 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio potrebbe creare confusione e dover essere modificato una volta che saranno state adottate le linee guida. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a eliminare il requisito 6.3.

2.2.6 GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI

31. Il Comitato osserva che la procedura di reclamo di cui al requisito 7.1 è destinata solo agli interessati, impedendo così ad altri attori, quali le organizzazioni o le associazioni che rappresentano gli interessati o sono attive nel campo della protezione dei dati personali, di presentare un reclamo all'organismo di monitoraggio. Il Comitato esorta l'autorità di controllo del Belgio a modificare tale requisito per introdurre una formulazione più esaustiva, che non limiti la possibilità di presentare un reclamo ai soli interessati.
32. Il Comitato rileva inoltre che i requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio non contengono alcun riferimento alle misure correttive che devono essere definite nel codice di condotta, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo del Belgio di introdurre un riferimento all'elenco delle sanzioni definite nel codice di condotta per i casi di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento aderente al codice.
33. Il Comitato osserva che in conformità del requisito 7.3 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio l'organismo di monitoraggio ha l'obbligo di rendere disponibile all'autorità di controllo, su richiesta della stessa, il registro dei reclami ricevuti e dei relativi esiti. Per quanto riconosca l'intenzione dell'autorità di controllo del Belgio di ottemperare al principio della trasparenza nell'ambito della procedura di gestione dei reclami, il Comitato ritiene che i requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio dovrebbero prevedere l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di rendere disponibili al pubblico le decisioni dell'organismo di monitoraggio o informazioni generali sulle stesse, come indicato nelle linee guida (punto 74, pagina 27). Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo del Belgio di allineare il testo dei

requisiti per l'accreditamento alle linee guida, al fine di garantire che le decisioni o informazioni generali sulle stesse siano disponibili al pubblico.

34. Inoltre, qualora l'autorità di controllo del Belgio decida di assicurare la trasparenza della procedura di gestione dei reclami imponendo all'organismo di monitoraggio di pubblicare informazioni sintetiche sulle decisioni adottate in tale contesto, il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di specificare il tipo di informazioni che l'organismo di monitoraggio ha l'obbligo di pubblicare. L'organismo di monitoraggio potrebbe ad esempio pubblicare periodicamente dati statistici sul risultato delle attività di monitoraggio, quali il numero di reclami ricevuti, il tipo di violazioni e le misure correttive emanate.

2.2.7 COMUNICAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO DEL BELGIO

35. Per quanto riguarda la comunicazione con l'autorità di controllo del Belgio, il requisito 8.1 stabilisce che l'organismo di monitoraggio comunicherà all'autorità di controllo del Belgio, "a intervalli periodici", tutte le misure adottate nei casi di violazione del codice e i motivi di tali misure, nonché trasmetterà una relazione annuale contenente una panoramica delle attività e delle decisioni dell'organismo di monitoraggio. Se da un lato il Comitato accoglie con favore il riferimento esplicito alla comunicazione periodica con l'autorità di controllo e ai criteri per determinarne la frequenza, dall'altro ritiene che sia opportuno accordare agli organismi di monitoraggio un congruo livello di flessibilità che li aiuti ad orientarsi nella scelta del momento della comunicazione, piuttosto che fissare criteri troppo rigidi; i criteri dovrebbero tener conto dei cambiamenti delle circostanze e dei diversi fattori elencati. Il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di riformulare il requisito 8.1 al fine di chiarire che la periodicità delle comunicazioni è flessibile.
36. In conformità del requisito 8.1 la frequenza delle comunicazioni dipenderà dai "rischi per gli interessati, dalla sensibilità e dalla complessità dei trattamenti dei dati effettuati nell'ambito del codice di condotta, dalle dimensioni del settore interessato e dal numero di aderenti al codice". Il Comitato osserva inoltre che il riesame di tali relazioni da parte dell'autorità di controllo del Belgio si concentrerà di norma sulle violazioni più gravi o più comuni e sulle misure adottate. Il Comitato esorta l'autorità di controllo del Belgio a citare tra i criteri atti a determinare la frequenza della comunicazione con l'autorità di controllo anche la gravità e la frequenza delle violazioni, nonché le misure adottate. Il Comitato esorta inoltre l'autorità di controllo del Belgio ad aggiungere un riferimento ai requisiti in materia di comunicazione definiti nel codice di condotta stesso.
37. I cambiamenti significativi del numero di aderenti al codice inoltre non figurano al requisito 8.2 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio tra i cambiamenti sostanziali che devono essere comunicati all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo del Belgio di includere nell'elenco dei cambiamenti significativi di cui al requisito 8.2 i cambiamenti rilevanti relativi al numero di aderenti al codice.
38. Per quanto riguarda il requisito 8.3 il Comitato appoggia il fatto che le informazioni siano rese disponibili al pubblico, ma ritiene che gli ultimi due punti dell'elenco potrebbero essere formulati in modo più chiaro. A tal fine il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di aggiungere agli ultimi due punti dell'elenco un opportuno riferimento alle norme e alle procedure definite nel codice stesso.

2.2.8 MECCANISMI DI RIESAME DEI CODICI

39. I requisiti per l'accreditamento prevedono l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di contribuire opportunamente al riesame del codice di condotta (requisito 11.2). Il Comitato incoraggia l'introduzione di requisiti per l'accreditamento che impongano all'organismo di monitoraggio di sviluppare meccanismi atti a consentire che sia dato un riscontro ai titolari dei codici e a qualsiasi altra entità indicata nel codice di condotta. Tra le varie opzioni si potrebbe prevedere l'uso dei risultati del processo di revisione, della gestione dei reclami o delle misure adottate nei casi di violazione del codice. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a modificare il progetto aggiungendo che l'organismo di monitoraggio deve disporre di meccanismi atti a consentire che sia dato un riscontro ai titolari dei codici e a qualsiasi altra entità indicata nel codice di condotta.

2.2.9 STATUS GIURIDICO

40. In conformità del requisito 2.4 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio, la sostenibilità e la continuità dei meccanismi di monitoraggio devono essere dimostrate in relazione ai "meccanismi atti a far fronte al ritiro di uno o più aderenti al codice". Il Comitato ritiene che non sia chiaro in che modo il ritiro di uno o più aderenti al codice possa pregiudicare le prestazioni dell'organismo di monitoraggio. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a eliminare il suddetto riferimento.
41. Per quanto riguarda inoltre il riferimento alle "sufficienti risorse finanziarie " di cui al requisito 2.4 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio, il Comitato ritiene che l'esistenza di sufficienti risorse finanziarie e di altro tipo debba essere accompagnata dalle necessarie procedure atte a garantire il funzionamento del codice di condotta nel tempo. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a modificare la nota esplicativa aggiungendo il suddetto riferimento alle "procedure".
42. Infine, per quanto riguarda i subappaltatori, secondo il requisito 10.2 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo del Belgio "l'organismo di monitoraggio deve identificare tutti i propri subappaltatori al momento della presentazione della domanda di accreditamento". Il Comitato ritiene che l'elenco dei subappaltatori non sia rilevante quanto i compiti e il ruolo effettivi che questi ultimi assolveranno. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo del Belgio a modificare la formulazione indicando che l'organismo di monitoraggio specificherà i compiti e il ruolo effettivi che i subappaltatori assolveranno.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

43. Il progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo belga può comportare un'applicazione non coerente dell'accreditamento degli organismi di monitoraggio, pertanto si rendono necessarie le seguenti modifiche.
44. Per quanto riguarda le "osservazioni generali" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di:
1. rispettare la struttura definita nella sezione 12 delle linee guida;
 2. inserire opportuni riferimenti al "numero previsto di aderenti al codice e alle rispettive dimensioni" nei requisiti 3.2, 5.2 e 6.2, al fine di allineare il testo alle linee guida e consentire una maggiore flessibilità.

45. Per quanto riguarda l'"indipendenza" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di:
1. sviluppare ulteriormente i requisiti relativi all'imparzialità e all'indipendenza dell'organismo di monitoraggio, in linea con i quattro aspetti;
 2. rafforzare i requisiti relativi alla responsabilizzazione al fine di consentire una maggiore comprensione dei loro contenuti in relazione all'indipendenza dell'organismo, nonché offrire più esempi del tipo di prove che gli organismi di monitoraggio possono fornire;
 3. allineare la formulazione del requisito 3.1 alle linee guida aggiungendo che l'organismo di monitoraggio può disporre anche di personale scelto da un altro organismo indipendente dal codice;
 4. eliminare il requisito 4.3 oppure attenuarne la formulazione facendo riferimento alle responsabilità dell'organismo di monitoraggio in generale o chiarendo le responsabilità dell'organismo di monitoraggio con riferimento all'articolo 83, paragrafo 4, lettera c), del regolamento generale sulla protezione dei dati.
46. Per quanto riguarda il "conflitto di interessi" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di:
1. modificare il progetto di requisiti per l'accreditamento in modo che preveda l'obbligo di evitare i conflitti di interessi anche in relazione all'organismo di monitoraggio stesso, e non solo al suo personale;
 2. allineare il testo alle linee guida e includere espressamente l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di astenersi da qualunque azione incompatibile con i suoi compiti e con le sue funzioni e di non sollecitare né accettare istruzioni da alcuna persona, organizzazione o associazione.
47. Per quanto riguarda le "procedure e strutture consolidate" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di:
1. eliminare il requisito 6.3.
48. Per quanto riguarda la "gestione trasparente dei reclami" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di:
1. introdurre un riferimento all'elenco delle sanzioni definite nel codice di condotta per i casi di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento aderente al codice;
 2. allineare il testo dei requisiti per l'accreditamento alle linee guida, al fine di garantire che le decisioni o informazioni generali sulle stesse siano disponibili al pubblico;
 3. specificare il tipo di informazioni che l'organismo di monitoraggio ha l'obbligo di pubblicare qualora l'autorità di controllo del Belgio decida di assicurare la trasparenza della procedura di gestione dei reclami imponendo all'organismo di monitoraggio di pubblicare informazioni sintetiche sulle decisioni adottate in tale contesto.

49. Per quanto riguarda la "comunicazione con l'autorità di controllo del Belgio" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo del Belgio di:
1. includere nell'elenco dei cambiamenti significativi di cui al requisito 8.2 un opportuno riferimento ai "cambiamenti relativi al numero di aderenti al codice";
 2. aggiungere agli ultimi due punti del requisito 8.3 un opportuno riferimento alle norme e alle procedure definite nel codice stesso.

4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

50. Il presente parere è rivolto all'autorità di controllo del Belgio e sarà reso pubblico a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati.
51. A norma dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del regolamento generale sulla protezione dei dati, entro due settimane dal ricevimento del parere l'autorità di controllo è tenuta a comunicare per via elettronica se intende mantenere o modificare il progetto di decisione. Entro lo stesso termine essa è tenuta a trasmettere il progetto di decisione modificato o, qualora non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere del Comitato, a fornire le pertinenti motivazioni. L'autorità di controllo è tenuta a comunicare la decisione definitiva al Comitato affinché la inserisca nel registro delle decisioni sottoposte al meccanismo di coerenza, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)